



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

Comunicato Ufficiale N°365 del 13/04/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LATINA S. SERMONETA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017

(Gara: LATINA S. SERMONETA FC – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 14/10/2017 – Campionato Juniores Regionali)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Visti gli accertamenti della Procura Federale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare alla società Accademia Calcio Roma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale, per l'accertamento delle violazioni commesse come meglio specificato in motivazione.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. OLIMPIC MARINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 25,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.67 SGS DEL 25/01/2018

(Gara: OLIMPIC MARINA – POLISPORTIVA SCAURI del 21/01/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia “B” Latina)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VISELLI DANIELE FINO AL 27/04/2018 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI VISELLI ERMANNO, CASTALDI LORENZO E MEGLIO EMANUELE PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.299 C5 DEL 28/03/2018

(Gara: LEGIO SORA C5 – REAL LEGIO COLLEFERRO CA5 del 24/03/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'ammenda di € 100,00, all'inibizione a carico del dirigente VISELLI Daniele ed alle squalifica a carico dei calciatori VISELLI Ermanno, CASTALDI Lorenzo e MEGLIO Emanuele, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VALLERANO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO MATTEO FINO AL 10/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.307 C5 DEL 4/04/2018

(Gara: VALLERANO FUTSAL – C.TORRACCIA ROMA FUTSAL del 27/03/2018 – Campionato Allievi Calcio a 5 Regionali)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MARTINO Matteo al 15/05/2018.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TAGLIACOZZI ANTONELLO FINO AL 30/04/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.348 LND DEL 3/04/2018

(Gara: VIRTUS ARICCIA – DINAMO LABICO del 25/03/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente TAGLIACOZZI Antonello, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 13 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli